



COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

N° 1 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLINO D'ANNA

L'anno **2015**, addì **05/02/2015** del mese di **Febbraio** alle ore **20.00** nella Sala Consiliare del Comune di Mira in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

		Presenti
1	Maniero Alvise	SI
2	Barberini Riccardo	SI
3	Berti Mauro	SI
4	Pieran Michele	AG
5	Pesce Andrea	SI
6	Biasiotto Allen	SI
7	Boscaro Elisa	AG
8	Marchiori Elisa	SI
9	Biasiolo Gino	SI
11	Novello Mauro	SI
12	Canova Melania	AG
13	Bastianello Simone	AG

		Presenti
14	Mazzariol Luisa	SI
15	Sifanno Giuseppe	SI
16	Basso Alfonso	SI
17	Martin Renato	AG
18	Minotto Vilma	SI
19	Sacco Francesco	SI
20	Bolzoni Gabriele	SI
21	Zaccarin Fabio	SI
22	Barberini Maurizio	SI
23	Donadel Mattia	SI
24	Marcato Roberto	SI

Presiede la Sig.ra Giuliato Serena nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Dott. Buson Roberto Segretario Generale del Comune.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i consiglieri: Barberini Riccardo, Mazzariol Luisa, Minotto Vilma.

C O M U N E D I M I R A

Provincia di Venezia

Deliberazione di Consiglio Comunale 13

Settore SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLINO D'ANNA

Vista la propria deliberazione n. 29 del 7 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, di convalida dell'eletto alla carica di Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;

Preso atto che in data 14 gennaio 2015, il consigliere comunale Paolino D'Anna, eletto a tale carica in qualità di candidato alla carica di sindaco risultato non eletto per il raggruppamento di liste comprendenti i contrassegni "Il Popolo della Libertà" (lista n. 1) e "La Voce delle Frazioni" (lista n. 2), unico componente del gruppo consiliare poi denominato "Forza Italia", ha presentato personalmente le proprie dimissioni che sono state immediatamente assunte in pari data al Protocollo Generale dell'Ente al n. 1175;

Constatato che:

- l'art. 38, comma 8 del D.Lgs n° 267/2000 dispone che: "le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione (...). Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo (...);
- il successivo art. 45, comma 1, dispone che "Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";
- l'art. 73, comma 11 del richiamato Testo Unico dispone che "Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate";

Richiamato, altresì, l'art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che, nel disciplinare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prescrive che la surrogazione del consigliere dimissionario deve essere posta all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio, "da tenersi in ogni caso entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 640/2006, che definisce il termine di dieci giorni per la surroga dei consiglieri dimissionari, di cui all'art. 38 comma 8 del D.Lgs 267/2000, di natura non perentoria bensì "acceleratoria";

Visto il verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale, redatto in data 22 maggio 2012, dal quale si evince che nell'ambito del succitato raggruppamento di liste, collegate al consigliere dimissionario Paolino D'Anna, il primo dei non eletti, in quanto dotato della maggiore cifra individuale, è il sig. Paolo Lucarda;

Visto l'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che "I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione";

Atteso che il sig. Lucarda ha rilasciato, in relazione all'assunzione della carica di consigliere comunale, apposita autodichiarazione, acquisita al Protocollo comunale al n. 2339 del 22 gennaio 2015, sull'insussistenza di cause o condizioni di incandidabilità, ineligibilità e/o incompatibilità;

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", nonché il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Ritenuto che la ricostituzione del plenum assembleare sia adempimento preliminare e prioritario dell'organo collegiale stesso;

Richiamati inoltre:

- l'art. 21 dello Statuto comunale che al comma 4 dispone che ogni gruppo presente in Consiglio ha diritto di essere rappresentato nelle Commissioni Consiliari Permanenti;
- l'art. 8 del vigente Regolamento del Consiglio comunale che, al comma 2, stabilisce, tra l'altro, che le Commissioni Consiliari sono formate da 1 membro per ciascun Gruppo consiliare con un numero di rappresentanti pari o inferiore a 3;
- l'art. 14, comma 4, del richiamato Regolamento il quale prevede che alle Commissioni Consiliari Straordinarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Permanenti contenute nel Capo IV del regolamento stesso;
- il successivo art. 16 bis del Regolamento che, al comma 1, rende applicabili alla Commissione di Controllo o di Garanzia le disposizioni che disciplinano le Commissioni Consiliare Permanenti con particolare riferimento alla composizione, al funzionamento, al valore dei voti espressi da ogni singolo componente;

PROPONE

- di prendere atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, presentate personalmente in data 14 gennaio 2015 dal sig. Paolino D'Anna ed immediatamente assunte in pari data al Protocollo Generale dell'Ente al n.1175;
- di surrogare, per i motivi citati in premessa, il predetto consigliere dimissionario con il Sig. Paolo Lucarda, primo dei non eletti nel raggruppamento di liste collegate;
- di convalidarne l'elezione ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare atto che il nuovo consigliere comunale, sig. Paolo Lucarda, unico componente del gruppo consiliare "Forza Italia", subentra di diritto al consigliere surrogato quale componente di tutte le Commissioni Consiliari Permanenti istituite con atto di C.C. n. 38 del 18 giugno 2012, della Commissione Consiliare di Controllo o la Garanzia, istituita con provvedimento consiliare n. 39 del 30/04/2013 nonché della Commissione Consiliare Straordinaria per l'audit del debito pubblico comunale, istituita con deliberazione di C.C. n. 9 del 27 marzo 2014;
- di dichiarare, considerata l'urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Giuliano Serena

Il Segretario Generale
Dott. Buson Roberto



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 13**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Staff del Segretario Generale**

Oggetto: **SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLINO D'ANNA**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Staff del Segretario Generale)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/01/2015

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Serena Giuliano;1;206498
Roberto Buson;2;389723